



# CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

## ORDINANZA N. 51 DEL 15/03/2021

Settore proponente: GABINETTO DEL SINDACO

**OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE DI LADISPOLI - SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFAZIONE DELLA SOSTA NEGLI STALLI A PAGAMENTO E DELLE ALTRE LIMITAZIONI IN TERMINI DI TEMPO E ORARIO.**

### Sindaco

**Vista** l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso.

**Viste** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**Richiamati** i DPCM governativi e le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio in materia di contenimento della diffusione del virus sul territorio nazionale e regionale.

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute 12 marzo 2021 avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto".

**Considerato** che i predetti provvedimenti introducono la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche e la conseguente limitazione dello spostamento dei veicoli, con conseguente difficoltà per i cittadini stessi in un momento già particolarmente complicato, anche dal punto di vista economico, a causa del blocco di numerose attività commerciali.

**Valutato** di sospendere, con efficacia a partire dal giorno 15/03/2021 e fino al termine del regime di "zona rossa", l'applicazione della tariffazione della sosta negli stalli a pagamento e le altre limitazioni in termini di tempo e orario su tutto il territorio comunale.

**Richiamato** l'art. 41 (*Attività motoria e sportiva*) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, nel quale è specificato che "*è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale*".

**Richiamata** l'ordinanza sindacale n.39/2020;

**Ritenuto** pertanto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento, attraverso il quale vengono introdotte misure per contrastare il diffondersi del virus Covid-19 sul territorio comunale e per tutelare il benessere psicofisico delle fasce sociali più deboli.

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs 267/2000.

**Visto** lo Statuto Comunale.

### ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, a partire dal 15/03/2021 e fino al termine del regime di "zona rossa" sul territorio comunale di Ladispoli:



# CITTÀ DI LADISPOLI

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

1. La sospensione dei provvedimenti riguardanti l'applicazione della tariffazione della sosta all'interno degli appositi stalli di colore blu, presenti su tutto il territorio comunale nonché la sospensione delle altre limitazioni in termini di tempo e orario (cosiddette zone a disco orario).
2. Di confermare il contenuto dell'ordinanza sindacale n.39/2020 in base alla quale:
  - dal lunedì alla domenica e nella fascia oraria ricompresa tra le ore 9:00 e le ore 17:00, i soli cittadini di Ladispoli che presentano grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto, accompagnati da persone facenti parte del proprio nucleo familiare o dai caregiver, potranno recarsi presso il Parco pubblico situato all'interno del Bosco di Palo e presso il lungomare più vicino alla propria abitazione;
  - le uscite avverranno solo se strettamente necessario, con divieto di assembramento e rispettando le regole di distanziamento sociale dalle persone che non appartengono al proprio nucleo familiare per prevenire il rischio di contagio. L'esigenza di uscire deve essere autocertificata come da disposizioni vigenti in materia;
  - è consigliabile che l'accompagnatore sia munito di altra documentazione, come il certificato attestante la condizione di disabilità rilasciato dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l'assistito;
  - all'interno del Bosco di Palo dovranno essere rispettate le regole previste per la tutela dell'area protetta, così come indicate nell'apposita cartellonistica.
3. La chiusura dei parchi e dei giardini pubblici o ad uso pubblico recintati e dei campi sportivi all'aperto. In tutti i parchi o giardini pubblici o ad uso pubblico non recintati è vietato l'utilizzo delle attrezzature di gioco per bambini ed è altresì vietato sostare nelle stesse.
4. È consentito condurre gli animali domestici in prossimità della propria abitazione e all'interno delle aree di sgambamento dedicate, per il tempo strettamente necessario e nel rispetto del distanziamento sociale, con divieto di assembramento.
5. È consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale, compresa la pesca e gli sport acquatici.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza sia:

- resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".
- trasmessa:
  - al Prefetto di Roma;
  - al Commissariato P.S. di Civitavecchia;
  - alla Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia;
  - al Centro di Coordinamento dei Servizi Cinofili ed a Cavallo della Polizia di Stato;
  - alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ladispoli;
  - alla Stazione Carabinieri di Ladispoli;
  - alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
  - all'Ufficio Locale Marittimo di Ladispoli;
  - al Comando di Polizia Locale di Ladispoli;
  - alla ASL RM4;



# CITTÀ DI LADISPOLI

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

- a tutte le Posizioni Organizzative del Comune di Ladispoli per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- alla società partecipata Flavia Servizi srl;
- al Consorzio Marina di San Nicola.

## AVVISA

che avverso la presente ordinanza può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Sindaco

GRANDO ALESSANDRO / Namirial S.p.A./02046570426

*Documento firmato digitalmente*

*(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*